

16/12/76 1 copia A. Stukla Uscelione
m. 4. 125

Corte Straordinaria di Assise
DI VERONA

IN NOME DEL POPOLO

~~In nome di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte,~~
~~Luogotenente Generale del Regno~~

SEZIONE SPECIALE DELLA CORTE
LA CORTE STRAORDINARIA DI ASSISE DI VERONA

nelle persone di:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. PUNZO Dr. Gennaro | Presidente |
| 2. JERIMONTE DR. Pasquale | Giudice Rel. |
| 3. MAZZON Domenico | } Giudici popolari |
| 4. MARCONCINI Romeo | |
| 5. RONCONI Giuseppe | |
| 6. GRAZIANI Renato 7) PACCIOLI Giovanni | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a rito sommario

CONTRO

1°) STOLA SILVIO di Salvatera e fu Fabrielle Isabella
nato il 2 /1/ 1918 a Isernia e residente Trani

Detenute

2°) Benamini Dario di Alessandro e di Nedari Maria
nato a Lavagne il 5/9/1926 e ivi residente.

detenute

3°) BERTOLI OTTELO fu Gustave e di Bazzega Berina
nato a S. Michele Extra il 1/1/1914 e residente a Verona.
detenute

4°) BONA UGO di Gaetano e di Panin Teodoro nato il 1/4/
1922 a Riva sul Garda e residente a Cadidavid di Verona
detenute

17-8-51 copia alla casa famiglia
per Bertoli

10
1a
1
1
1

95
65
63
Reg. Prov. Ver. 22.7.47
Brig. 20
60
62
122
Verona 22.7.47
AL VANCE

li 14/12/47
Quella che si è al
comitato di Stato
e al finché si
di Verona
17/8/51

5°) GARDIN SERGIO di Basilio e di Dal Cero Santa nato il 10/4/1924
ad Arcele e residente a S. Benifacio.
Detenute

6°) PADRINI MARIO di Carlo e di Malizia Maria nato il 3/5/1915
a S. Massimo; di Verona ivi residente.

detenute

7°) SALVOROCIO EGIDIO di Gaetano e di Rossi Maria nato a Palla
di Zevio l'11/8/1920 e ivi residente. detenute

8°) MINATO VITTORIO di Giovanni e di Batten Elvira nato a S. Benifa-
cio il 24/4/1924 e ivi residente. detenute

9°) BENETTI LUIGI di Sante e di Bellinate Angela nato ad Angiari
il 28/9/1898 ivi residente. detenute

10°) COLUCCI RAFFAELE ARCANDELO di Francesco e di Capalbo Maria
Luigia. Latitante

11°) BELLONI GUSTAVO fu Vitterie e di Cemetti Augusta nato il 27/
11/1910 a Celegnola ai Celli ivi residente. Detenute

12°) PIUBELLI LUIGI fu Angelo e fu Spiazzi Onilda nato il 2/12/1925
a Gazzano di Tradena ivi residente contadino. Detenute

13°) PAGANELLA SANTE fu Davide e di Michelini Ester nato il 3/3/1901
a S. Benedette PO e residente a Verona. Detenute

I M P U T A T I

TUTTI

del reato di collaborazione col nemico invasore, P. ep. dagli art. 5
D. L. L. 27 Luglio 1944 N. 159 in relazione all'art. 1 D. L. L. 22/4/1945

N. 142 e all'art. 51 C. P. M. G. per i primi 12 e art. 58 C. P. M. G.
per il 13 Paganella,

A) per avere i primi 12 appartenute al 40 battaglione mobile che sv-
solvesse attiva azione contro partigiani alle dirette dipendenze del
nemico invasore e per avere in particolare:

3

II

A) il primo Steia Silvio, ufficiale, compiute una azione di intimidazione in S. Pietro Mussolino il 20 /7/1944 con perquisizioni omicidi, sequestro persona, violenze, danneggiamenti nelle case e ferme di un civile sospetto; partecipate a selvaggia rappresaglia in Cazzano di Tramigna il 28 e il 29 luglio 1944 in cui perquisiva Spiazzi Onilda e dopo aver comandato il plotone di esecuzione finiva la donna sparandole a bruciapelo 3 colpi di pistola alla testa e in fine per aver terrorizzata nell'estate 1944 la popolazione di Valli del Pasubio, con minacce di fucilazione; arresti di sospetti politici (Trentin Consenti, Bressato Dino, Bellette Maria, Franchin Carlo, Antonio e Francesco, Padovani Alcide) torture e percosse agli arrestati Pianegonda Ida, Trentin Teresa, Pagliassa Nella, Trentin Maria, Trentin Margherita, Zanetti Pietro, Emmasi Alfonso, Valmerini Camillo, Fabris Francesco, Cresato Dino, Bellette Maria, Padovani Alcide, Franchin Carlo, Antonio e Francesco) da esse ordinate e a cui partecipava di persona; incendi e rapine alle abitazioni e ricerche di partigiani e tutte per soffocare il movimento partigiano in militanza collaborazione col tedesco invasore;

B) il secondo Benamini Dario volontario milite distintosi per particolare accanita ferocia nella repressione del movimento partigiano, partecipate volontariamente a rastrellamenti e rappresaglie nel veronese, nel vicentino e nel bressiano, fra cui un rastrellamento a Vestenanuova nel giugno 1944, a S. Bertolo II/7/1944, a Vestenanuova il 18 luglio 1944, con arresti, sevizie,

uccisioni di partigiani, estaggi e incendi e rapine di civili abitazioni; ed inoltre per avere fatte parte di un gruppetto di militi che torturò nell'agosto 1944 numerosi patrioti a Valli del Pasubio, inoltre per avere volontariamente chiesto ed ottenute di far parte ad un plotone di esecuzione che il 12/7/1944 fucilò a Vestenanueva i patrioti Anselmi Arcangelo e Abramo, e di quelle che il 29/7/1944 fucilò a Cazzano di Tramigna la Signora Spiazzi Onilda ed inoltre del detto P. e P. dall'art. 68 N.1 e 61 N.2 C.P. in relazione all'art. 3 u; c; D.L.L. 27/7/1944 N.159 per avere in Valli del Pasubio il 5/10/1944 insieme ad altri militi valendosi della situazione politica creata dal fascismo, rapinato la casa di Cerisara Giuseppe;

c) il terzo, Bertoli Otello, milite distintosi per particolare ziosa ferocità nella lotta contro il movimento partigiano partecipato volontariamente a rastrellamenti e rappresaglie nel veronese, nel vicentino, nel bresciano, fra cui ad un rastrellamento nella zona di Belca nel giugno 1944, nella zona di S. Bertolo il 7/7/1944 nella Zona di Presegne, Provagne, e Lavenone nel febbraio 1945 con uccisioni, sevizie ed arresti di partigiani e di estaggi: per avere presa l'iniziativa personale di arresti come quelle della partigiana Dusi Sante e di altri nel bresciano e per aver fatte parte di un gruppetto di militi che torturarono nell'agosto 1944 gli arresti politici di ogni sesso a Valli del Pasubio; per avere percosso duramente un civilea Seave nella primavera 1944, la signora Spiazzi Onilda e gli estaggi a Cazzano di Tramigna il 6/7/44 per avere volent. chiesto e ottenute di far

5

III

del plotone di esecuzione che fucilò il 12/7/944. a Vestenanuova
i partigiani Anselmi Arcangelo e Abramo e di quelle che fucilò
il 29/7/944 a Cazzane di Tramigna la sig. Spiazzi Onilda; per
avere in fine partecipato alla uccisione avvenuta il 6/2/945.
a presenze del partigiano Garzoni Giovanni;

D) il quarto, Sena Ugo; milite del 40° BTG. mobile, in cui distinguendosi
in fazisità nell'esecuzione di rastrellamenti, rappresaglie e a
arresti, e sevizie, al fine di soffocare il movimento partigiano;
per avere arrestato il 28/12/943 a Cadidavid il dott. Giovanni
Filippi ed altri patrioti; fatto parte di un gruppetto di militi
che nell'agosto 1944 torturò a Valli del Pasubio arrestati politici
e per avere chiesto ed ottenuto di far parte del plotone di esecu-
zione di Vestenanuova (12/7/1944) e di Cazzane di Tramigna (29/7
1944) da cui vennero fucilati i partigiani Anselmi e la Sig. Spiaz-
zi Onilda ed inoltre del delitto P.E.P. dall'art. 628 N.I e 61
N.2 C.R. in relazione all'art. 3 U.C. del D.L.L. 27/7/44 N. 159
per avere il 28/7/44 rapinato, insieme ad altri in Campione di
Cazzane di tramigna Besare Ermenegilde, e Colegnate Albino valendesi
si della situazione politica creata dal fascismo;

E) il quinto, Garbin Sergio, sett. Uff. particolarmente attivo
nella esecuzione di rastrellamenti, rappresaglie ed arresti (nella zona
del veronese, nell'estate 1944; partecipato personalmente all'arres-
to di Anselmi Abramo e Arcangelo a S. Bertolo di Selva di Progno il
12/7/44, fucilati; all'arresto di Besare Mario in Campione (di
Cazzane di Tramigna il 28/7/1944, d'esse percosse; percosse nello
stesso giorno a Cazzane di Tramigna, all'atto in cui venivano libera-
ti, gli ostaggi catturati, fatto volentariamente parte del plotone

di esecuzione che fucilò a Cazzano la sign. Spiazzi Onilda il
29/7/44 N. 159 per avere in Campiano di Cazzano di Tramigna il
28/7/44 assieme ad altri, valendosi della situazione politica creata
dal fascismo, rapinate Colegnate Albino e Bosare Ermenegilde;

F) il sesto, Padrini Mario, milite distintosi per faziosità volontaria
nella esecuzione di rastrellamenti, rappresaglie ed arresti e
partecipato volontariamente al plotone di esecuzione che fucilò
il 12/7/44 a Vestenanueva gli Anselmi Abramo e Arcangelo e a
quello che fucilò il 29/7/44 a Cazzano di Tramigna Spiazzi
Onilda: ed inoltre del delitto P.e.P. dall'art. 628 N. I; 61 N. 2
C.P. in relaz. all'art. 3 u.c.D.L.L. 27/7/44 N. 159, per avere
in Campiano in Cazzano di Tramigna il 28/7/44 insieme ad altri
militi, valendosi della situazione politica creata dal fascismo
rapinate Colegnate Albino e Bosare Ermenegilde;

G) il, settimo, e Ottavo e il dodicesimo, (Salvare Egidio, Miniate
Vittorio, Piubelli Luigi): militi in attivo servizio anti partigiani,
fatto volontariamente parte del plotone di esecuzione che fucilò i
partigiani Anselmi Abramo e Arcangelo a Vestenanueva il 12/7/44 in cui
il Salvare usò il mitra;

H) il nono (Colucci Raffaele): sett. uff. comandante il plotone di
esecuzione che fucilò a Vestenanueva i partigiani Anselmi Arcangelo
e Abramo;

I) il decimo, Benetti Luigi, sett. uff., partecipò al rastrellamento
in Val di Praselle il 29/5/44; in cui fu ucciso il partigiano
Baldo Aldo; al rastrellamento di Belfiore nella stessa



epoc inditalcui vennero arrestati renitenti; all'azione di rappresaglia
in Cazzano di Tramigna il 28 e 29/7/44, in cui percosse gli ostaggi
e fece volentieri parte al plotone di esecuzione che fucilò Spiz
zi Onilda;

Il 1° un icesime, Balloani Gustave: uff. dal 10/2/1944 al 26/4/45
partecipate: nel marzo 1944 al ferme di tre giovani di Campofentana;
al combattimento contro partigiani in data 19/3/44 a Durlo; al
combattimento difensivo il 13/6/44 a Zovo; all'arresto avvenute il
3/6/44 nella zona di Vestenanueva di Filipezzi Celeste e Levate Ono
rate, consegnati poi ai tedeschi e un deportato e all'arresto a me
tà giugno 1944 tra Villice e Remena di un disertore; minacciata
di rappresaglia in S. Andrea di Badia Calavena nel Maggio 1944

Anselmi Giacomina; favoreggiatrice di partigiani: al rastrellamento
nel 27/5/44 in S. Bertolo, in cui due partigiani catturati vennero
assassinati dai tedeschi: ad altri rastrellamenti, perquisizioni, arresti,
fermi ed incendi, nella zona di Vestenanueva il due, quattro,
il cinque, sette, e il 17. luglio 1944, ed in particolare all'arresto
avvenuto l'undici luglio 1944 dei partigiani Anselmi Abramo ed A
Arcangelo, duramente seviziati, la cui casa fu incendiata ed alla
cui fucilazione esse presenziò: all'arresto il 10/7/1944 di Renzo
Natalia, la cui casa fu incendiata; ed inoltre del delitto previsto
e punito dall'art. 628. N. I-6 IN. Fed. P. in relaz. all'art. 30. C. D. L. L.
27/7/944. N. 159. per avere con altri militari, valendosi della situazione
politica creata dal fascismo, rapinato nella primavera del
1944. Tebaldi Giuseppe e Pellese Silvano: il 10/7/944. Renzo Natalia
e l'11/7/44. Anselmi Arcadio, le cui case vennero incendiate;
Il 13°) Paganella Sante: commissario prefettizio di Cazzano di Tra
migna, collaborato con reparti della G.N.R. nell'azione di rappresaglia

cent re Cazzano il 28 e 29/7/1944; indicando i nominativi di civili
da catturare come ostaggi, partecipando alle sevizie contro spiazzi
Onilda poi fucilata, ed in dicando, perchè venissero percosi i

civili di Cazzano avversari ai nazifascisti

note il 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12 - del delitto di omicidio.
Fin esito all'odierno pubblico orale dibattimento

5558 Atto

Sentito il P.M.

Sentito gli imputati presenti ed in contumacia di quelli assenti
e sentiti i loro difensori.

FATTO E DIRITTO

he reputo ad interruzione ragionevole, esente dal P. al stesso questo con
si essere ragione speciale gli imputati di cui sopra nominano
finire al giudizio della Corte stessa per rispondere dei reati di cui
in epigrafe. Del pubblico dibattimento, per quanto concerne i imputati
Colucci, colpito da ordine di cattura e latitante, procedendo in continuazione
del medesimo - tutti gli imputati, rigettando della Corte incidenti proposte
della difesa dei giudicati e tendenti alla remissione degli atti
P.M. per l'assenza di essi, reintegrano i loro interrogatori in
il Procursore ammetteva di aver aderito alla Repubblica Sociale Italiana
allo scopo di non essere inviato in Germania e restare presso casa sua, unito
di aver partecipato a rastrellamenti e per mezzo di un negare una partecipazione
effettiva e diretta, dato che aveva un braccio amputato, una deformazione
confessare
di essere stato a Vercelli una volta ed a Caltanissetta del Regio - tenuto in questi
periodi escluso. Recisamente di aver preso parte ad uccidere
e di essere venuto a Caltanissetta del Regio ed a maltrattare i
detenuti, assumendo, in concreto, di aver fatto soltanto atto di presenza
del luogo negando di aver fatto parte di plotoni di esecuzione e di essere
comunque esistito a Caltanissetta di questi, come negare di essere stato a
di Francigena e nel Bresciano nell'ottobre 1944, avendo soggiornato in quel periodo

9

V

Il Bentolli Stella dal suo canto protestava la propria innocenza: prospettava un'uscita
a Bologna all'atto dell'arrestazione ed aveva posticipato alla difesa della coscienza
avendo dovuto fuggire, rifugiandosi a Verona, dove, ricettato per il suo operato
di Bologna, era stato costretto ad arruolarsi per evitare la deportazione. Negava
mai aver partecipato a rastrellamenti dato che nel reparto gli era addetto esclusi-
vamente alla cucina ufficiale: negava di aver preso parte significativamente
ad operazioni nel Belgio in quanto che nell'aprile del 1944 era a Verona
dove era stato partecipante ai fatti avvenuti a Belli del Tevere -
arruolandosi di offrire in servizio istruttoria solamente occupato il compito
Pagnonelli. Negava di aver partecipato al plotone di esecuzione di Ventena
chiosa e di Cazzano di Taurinova. Spiegava di aver soltanto seguito
una marcia curiosa da Spiggi allora in brava alla sede per seguire
la fuilazione. accettava che il plotone di esecuzione di Ventena chiosa
era stato comandato dalla Capitano Ruggieri e non dal coimputato
Colucci -

Stato dilato si riportava, per quanto atteneva al suo arruolamento
nella g. n. r., all'interrogatorio reso in istruttoria, nel quale egli affermava
che, giandotici all'atto settembre 1941 e trasferito in una famiglia e poi
spesso, era stato temporaneamente ucciso ed infine riportato a casa, per
anche nelle persone della sposa veniva ad evitare e questa in appa-
danni, così spiegata ad arruolarsi, conseguendo nella g. l. al 10°
grado di tenente già esistente nel corpo dei bersaglieri. Rappresentava di
aver tentato, dopo l'arruolamento di passare il movimento partigiano
altrimenti trovarsi col reparto a Recaro, ma di aver subito gli arresti
e l'invio a Ventena chiosa allorché era stato scoperto. Qui rimase
al momento della fuilazione degli Ausiliari e gli era ancora detenuto
in cella, annuendo di aver offerto in un recente tempo che

in detto luogo, non si era dato alcun ordine, che il comandante
del reparto aveva richiesto dei militi e partecipi, che il Picelli
a lungo per non poterlo fare. Efferando se il plotone intanto
era comandato dal Giulio, non dal Benetti; che il detto plotone era
sotto il suo comando e non destinato alle esecuzioni, che il Giulio era stato
in una forte galleria solo del cumulo.
Esaminando nelle sue dimostrate l'imputato non insisteva nella insistenza
di una lista di nomi e contatti con i partigiani, dando all'uomo ordini
e quei nomi dei quali poteva fidarsi, ritenendo però l'ordine di una
lista, e ricercando per un nome del capitano Ombroli che non
era r'ordinamento operato da ufficiale fascista. Infine veniva un
l'episodio di Corrado di Trani per un dato episodio del fatto che
la Piazza lamentando il posticamento del figlio Picelli,
una lista di nomi al reparto con una lista di 40 nomi di partigiani del
luogo: onde i nomi come nei a Corrado ⁱⁿ ~~piuttosto~~ 40 ostaggi,
ma dei quali, poi da una lista elencata, era stato colpito da un colpo
da un nome da ep' ~~osservamento~~ aveva indicato al 6.11.1944
c'è. Veniva ancora il particolare che allora la Piazza
interpellato e off' ~~stato~~ a dire la verità, e loro presentando da un capo
partito del tutto di un imputato, aveva confuso un episodio
per un ostaggio erano elencati che no appena del figlio, ~~volontaria~~
mente allora, egli aveva voluto elencati gli ostaggi che erano
stati poi ripresi per primo ordine del Capitano Ray, ora -
E poiché in seguito un numero da nuovo ordine di Picelli
la Piazza, la lista di elenco di un nome in grado di ~~questi~~
quelli che avevano preso parte al plotone di ~~esecuzioni~~ delle stragi
risultando che difformi di ~~discrezioni~~ rese in ~~elisione~~ a ~~denuncia~~
alle imputate contestazioni del Bell. et al un ~~condannamento~~ ^{conferma}

11

11

Spaventato e non potendo confermare la morte di un altro
mentre infligge, durante gli interrogatori a Velli del Pauli, da Berto e
Bonomin - Giurano infine che il Caporale originariamente
che stato preso dal cap. Repponi come ostaggio per ottenere
la sua liberazione.

Il 10 ne è venuta ad ammettere che era stato due giorni ad una stanza
di Velli che non usava e portava un carabiniere marito, e ciò di cui era l'ordine
impartito agli del suo capitano. Dopo la partenza dopo il plotone di
esecuzione. Dichiarando di non aver mai conosciuto l'istituto di un
ufficio "Banche" a Velli del Pauli. Dopo la liberazione alla prima di Cambiano.
Il Capitano ha risposto ricorrendo agli addetti, indicando che era
partecipato a plotoni di esecuzione e di aver mai visto ostaggi.

Il Capitano nega la partecipazione a plotoni di esecuzione e nega di
aver stato partecipante dell'episodio di Cambiano, la cui verità non
rebbe mai noto, allora la sua versione comunque a chi appare.

Il Capitano ha risposto agli addetti, precisando, che il plotone di esecuzione
di cui era capo a 150 metri, nella valle, si trova dal posto che era
stato la casa del Repponi comandante il posto.

Il Belloni, riportandosi integralmente a quanto detto in precedenza,
precisa che nel mese in cui sono avvenuti i fatti interrogati, egli era stato
avuto dal 9 al 16 del agosto. Ha ammesso di aver mandato del loro
due uomini, che l'indossava ha accusato irregolari, all'ambrosio,
infettati gli sono a dorato e filippini.

Il Belloni ha negato di aver partecipato al plotone di esecuzione degli
ambrosio e ha mostrato le dichiarazioni in relazione con i
partecipanti, precisando che non erano stati presenti, non volendo nelle
in grado di fare dei nomi.

bei da H. Bernath' neppure qualunque vertice, ragione agli addetti conculcati gli, escludendo
del do di cui non stato e l'organo di Trombadori: quale l'indagine a cui fu
La della Noia doveva essere fruita di quindici in quanto capi si erano conosciuti
cui alle uscite di Montorio, non a l'organo di Trombadori. Tale assunto veniva
per
per il rapporto della Noia
tor e l'organo di Bernath' rendeva il suo interrogatorio di indagine di cui stato non
fu: nato comunemente perfetto ma malgrado: di cui stato fatto in ordine
di di notte tempo d'ordine del Capitano Rappaport, dopo che si era speso la sera
a gli spiccioli che stato preso dai partigiani: di cui arrivato all'interrogatorio
di i della spiccioli da parte della Noia, durante il quale era partito,
aver in uno slancio d'indagine dell'interrogatorio, un colpo di canna:
l'ip. di cui nato la confessione della spiccioli, dopo che era stato visto appeso
la del fucile Noia: Confessione che aveva mosso e l'assassinio della
cui era stato di l'organo degli spiccioli, per i quali nel ordine del Rappaport
aveva rappresentato il quale aveva fatto segno con Bernath' a l'organo
uno di notte, protetto dall'organo di "had. tor". Neppure di cui
da mai l'organo di politica: ammettendo soltanto di aver colpito
Blei con gli spiccioli alcuni che avevano cancellato il fascio littorio della
l'interrogatorio. L'interrogatorio nella circostanza che, malgrado che Rappaport aveva
aveva a lui indicato nomi di antifascisti, non aveva fatto neanche un
il nome. Lo stato interrogatorio l'interrogatorio era neppure di cui colpito
aveva gli spiccioli la spiccioli -
ste il fascio di l'interrogatorio e protettore la sua immagine, escludendo
E che il fascio aveva considerato al plotone di l'organo della spiccioli
la eliminando quindi almeno la spiccioli di Chiavari, l'organo
di l'interrogatorio, Bernath': l'interrogatorio, l'organo l'interrogatorio,
l'interrogatorio l'interrogatorio, l'interrogatorio l'interrogatorio, l'interrogatorio l'interrogatorio,
l'interrogatorio l'interrogatorio, l'interrogatorio l'interrogatorio, l'interrogatorio l'interrogatorio,

14

istigato in tal modo, una non può negare che a volte dei
familiari buoni confidati dai dipendenti dello Stato di assistenza
contro famiglie di partigiani o di comunisti, che possono compiere tal-
rappresaglie presentate al momento lo Stato, che non può escludere
di lui nessuno, tanto più tenendo presente che una grande di influenza
la separazione di Trentino Italia e di Udine, delle Alpi e di Udine, di fronte
di farevi: non ho mai visto perché non possa tenerli la nostra impudenza
della brutalità del comportamento delle violente nazi-fasciste. Eviden-
te non sarebbe decisiva per lo Stato e non possa essere in relazione
alla separazione del Udine Gallo e di Trentino Udine. Quest'ultima
vale lo Stato, con i suoi assistiti come Bonomin e Bertoni, assistere
impegnato mentre brucia la casa; il Gallo ebbe una visita
di Reggiani ed altri che bruciarono ed aprirono dello Stato.
Se si è visto che la maggior parte dei fatti furono determinati
maltrattati e persone perché ritenute in relazione con i partigiani
che manifestano l'intento dei fascisti, nell'ordine ed ordine
rappresaglie di violenze e movimento partigiano corrente in
quella collata. Probabilmente « solo questo di dall' per interpretare
l'ipotesi di reato di cui all' art. 51 c. 1. n. 1. di f. ma si ha da più.
appena si presenta una donna a denunciarne che il tipo che stato
preluso dai partigiani e nati in Reggiano di famiglia e la più
feroce uccisa per alcune batti gli anti-fascisti e hanno la propria
della spazza spazzata quivolta, una stanza fu sotto parte ad l'istigazione
stingenti dello Stato con accompagnamento di schiavi
e con esplorazioni di colpi di arma, avendo la donna in mano
e confidando la verità, con un più tardi la valle morte. Lo Stato

Per il resto di collaborazioni mi pare che non ce ne siano. Ma è
 oneroso e non ne ha dal battimento non essere per un tempo
 a favore della nota che autorizzano di applicare in di lui confronto
 in il beneficio della attinenza personale in l'art. 114 n. 1. C. C.
 invece la nota donata, anzi ^{il diritto della} ~~proprietà~~ ^{temporanea} ~~proprietà~~ ^{temporanea}
 rimasti nella proprietà nelle per la sua particolare posizione di
 ufficiale ribellato e per tenere di rappresente nelle la proprietà
 in zelante solo anche i solutori (vedi. tutti di volta e di volta) ^{temporanea}
 anche di proprietà soltanto con i partigiani e probabilmente, che non
 sono stati alle di proprietà del capitano Pappan, mentre del mondo
 l'ordinaria una volta (vedi. dopo un barile) non avrebbe potuto
 nato e quei ^{tratti} e tutti gli altri di non essere avuto. Inoltre quando
 gli fu possibile ^{temporanea} i limiti della di niente, come avrebbe per gli

staggi di Caffaro de' Triunfo. onde che intanto che dall'indagine
veniva dall'art. 133 e - con i nistri ^{che ven} ~~che~~ la ntra andava del
Punti soliti ^{noni van} ~~noni van~~ ^{stamenti} ~~stamenti~~ la risposta ^{la} ~~la~~ ^{veniale} ~~veniale~~ ^{che} ~~che~~

119

del complesso industriale, in parte anche stato eliminato e annovera (1900-1910)
no superiore a 100.000, ma 100.000, invece che nella prima
capitale, la riduzione dei anni 24 per l'attuamento (1910-1914)
ridotta ancora ad anni venti per l'attuamento di un'altra (1914-1918)
C. G. M.

la difesa ha proposto la tesi che poiché il concetto di eliminazione
da parte del Reggiani è seguito e spinto, allora ritenuto che lo
stato abbia avuto in vista di coerenza e di necessità.

L'argomento è facilmente superabile. Poiché l'argomento ha lo stesso
a mettere, esattamente l'argomento, in vista di altre coerenze,
se questi argomenti possono ottenere la sua risposta
anche, non intesa.

Ma a bene dello Stato conviene indubbiamente ancora la diminuzione
di un alt. di C. P. che lo Stato ne ha un'entrata col debito ap-
portato in tal modo di porre un onere da tutto il paese;
l'integrale appioppo anche inaffidabile che può non riparsi attraverso
le varie generazioni e tenuto presente la tendenza al cattivamento
comune che quasi sempre lo Stato ag. dominato dell'idea che di non
poter sottrarre agli ingenti compiti demandatigli, per cui
tentando di prendere contatto con gli stranieri la nuova costituzione
è un debito al suo universo della esistenza per condizioni del
momento che aspirano all'effacemente in un oggetto nuovo
dell'individuo, concludendo tenuto di offrire la soluzione che ag. in cond.
giov. di un'uscita impensabile. Anche la pena che aveva diminuito
e sempre rammarico univoco in questo in una qualità di...
Ma quando ottiene all'addetto di nuovo per una presunta, considerata

Naziste e Fasciste
in Italia

La legge n. 112 del 1978, che ha modificato l'articolo 114 del Codice di Procedura Penale, ha stabilito che la competenza per i reati di cui all'articolo 112 del Codice di Procedura Penale, che sono i reati di cui all'articolo 114 del Codice di Procedura Penale, è determinata dalla natura del reato e dalla pena prevista, come risulta dalla tabella allegata alla legge.

Ben comprendo allo stato di diminuzione di cui all'art. 73 C. C. con effetto
le considerazioni sopra dette e valutando oggettivamente lo stato di sviluppo in
cui viene a trovarsi in quelle determinate occasioni, tanto da temere
a brutalità verso le migliaia di persone i disprezzi del popolo,
la parte di ridotte risorse di un tempo e per conseguenza ad essere
casi di esclusione. Tale parte non corrisponde con l'alta inflazione
e collaborazioni ai sensi dell'art. 73 C. C. dove si concretano in
completamente in anni 24 e mesi di esclusione.
alla parte inflata ~~inflazione e sviluppo~~ ne abbiamo il controllo di un tempo
ai sensi dell'art. 22-6-1946.

^{veramente}
~~Repubblica~~ pena ^{di} ~~la~~ ^{la} ~~comparizione~~ ^{la} legge, quindi l'interdizione personale dei
 pubblici uffici, la libertà di placet per tutti, si riun. degli art. 29 e
 30 c. 6m, la parificazione delle spese processuali si riun. degli art. 487, 488
 c. 1. 6m, la confisca dei beni a vantaggio dello stato, ed infine il danno causato
 alla causa nazionale nel suo comportamento, si riun. degli art. 9 dello D. L. 27-1-1944-

Ben più grave è la posizione del Bonumini che tende persino
a essere particolarmente diretto a quella del Pueblo nella rappresentanza
temperata del paese, presentando brutalmente l'aspetto della

VO

Comitato

Giornale

Trento e mare, maltrattando il Comitato, il Valtellinese, il partito
il Folli, anzitutto all'incendio delle case di Velli del Comite,
dire per sopprimere, lanciando con parole tristi, in quella
collata verso di un'altra collina in altra guerra, di quella che doveva
essere la prima manifestazione della fazione. Teneva con i volenti
il Comitati di maltrattare e perire le donne, una ad una di
esse, la Giuseppina, disse: ti pareva andare un po' per sole,
o m'è stato i capelli; col albero ne in carcere appiarsi la
minaccia dicendo: Vultellinese e parte.

lungo ad equa sarebbe la pena capitale per il colossale danno
cagionato da un colpevole che a vent'anni aveva due precedenti alla
carcere per violenze sessuali, attività montane e offese
tuttavia a ben riporre la popolazione e dunque ogni velleità di
movimento anti-giurico: tuttavia viene la corte che non può
prescindere dalla considerazione che l'imputato è imminente
che c'è anzi prova e probabilmente il suo benvenuto è dovuto
di fatto di essere tornato nella sua giovinezza a dove espone il
malavito come alla violenza alimentata dalla popolazione perita.
Ormai se applicando l'art. 51 del C.G. M. di f. v., pienamente
attinente alla legge, considero l'attività sotto l'imminente
anti-partigiano, ritenendo concesso il beneficio della attenuante per la
sua la pena di morte sia sostituita da quella della reclusione per
anni ventiquattro - Essendo il Bronzini minore degli anni 18, per
incendio per lo scatto e raffinato operato palasato in maniera
capace d'intendere e di volere (Basta per conto all'attività con un
lungo riflesso!) la pena capitale sia ridotta ~~ad~~ di $\frac{1}{3}$ per la minorità.

In quanto a' fatti l'addetto di omicidio contro la deposizione cautelativa
 a dimettere quanto l'elemento egli partecipa a plote di escandalo
 come i militi, tanto alla deposizione cautelativa, in piena conoscenza
 più di recente per il plote mentre egli è o militante, ne sospetta
 che di non si senta, partecipa e volontariamente, oltre l'indipendente 1° set.
 1946. re nella prima parte della tratta di fatto comunque da più di 5
 persone in comune, re nell'altra parte perché non c'è prova di una
 determinazione bene di un semplice ordine al quale il Bonomini, lungo
 dal ritorno, parte volontaria escusione - ben noto però a di lui
 bene la circostanza estremamente generale, con questo quanto
 sopra detto per la collaborazione, e la dimissione dell'atto di omicidio
 degli anni 18. - Onde perché la pena si ridotta, peraltro del
 minimo di anni ventuno, ad anni 14 di reclusione e ad
 anni 9 e mesi 4 (art. 62 bis e P.P.C. Gen). Tale pena cumulata
 con quella inflitta per la collaborazione condanna ad una pena
 complessiva di anni ventinove e mesi 4 di reclusione -
 Di detto pena ha condannato un terzo ai sensi del D.R. 92-B-1946
 non depone la consapevolezza di legge quali le condanne all'incriminazione
 temporanea dei pubblici uffici bennotori di un'occasione, la libertà
 civile per anni tre (art. 230 C.C.) e l'impedimento delle spese processuali
 e bene di recente ha voluto con gli altri condannati, la condanna dei beni
 a vantaggio dello stato atteso il danno recato alla causa nazionale (art. 9
 D.L. 27-7-1944)
 non si arriva che debba ritenersi il Bonomini colpevole di una reclusione
 addetta di omicidio per l'episodio Ceresato. atteso che per la repressione
 di parte dei fatti, è dubbio se la spedizione preventiva bene dettata da legge

Come il Bonominì anche il Bartola è represso da sufficienti elementi
 e chi non per istanza affermare la responsabilità sia per il resto di collaborazione
 come contestato che per il resto di omicidio. È vero che per l'ipotesi di omi-
 cidio di Galli del Pombio e forse a carico di lui non sono con sufficienti elementi come
 per il Bonominì; ma vi è la deposizione di Valterio da Camillo, che lo
 accusa di aver col Bonominì e col loro consenso brutalmente perseguitato
 vi è inoltre la deposizione di Trentin Rota che lo vide con la Rota e con col
 il Bonominì mentre bruciano la casa: elementi sufficienti per giustificare l'ipotesi
 di particolare rapporto ritenuto dall'accusa. E per gli altri quattro di cui sono
 le deposizioni contrastanti, che lo indicano come partecipe al plotone di esecuzione
 degli accusati, e le deposizioni Garzoni e Pappo che lo indicano assieme
 del plotone Garzoni. Ritiene però la Corte che avendo il Bartola parteci-
 pato ai fatti come semplice preparatore ed avendo di buoni precedenti, come non
 a meno di lui le circostanze attenuanti personali, onde alla prima
 in sede di merito la sentenza per anni ventiquattro, senza applicazione di altre
 attenuanti avendo l'art. 114 c.c. esistito dalla legge costituzionale di
 compiti da più di 5 persone e esistito, nell'ipotesi dell'ultima parte, dalle
 circostanze processuali che dimostrano che il Bartola, più che determinato da altri,
 agì sempre con propria iniziativa, persino contro la Rota che si mantenne inesperto,
 allorché venivano maltrattati gli ostaggi a colpi del Pombio, senza

Per quanto riguarda le notizie alcune d'amicolo, se per ~~che~~

raggiunte con i testimoni anche per
tutti i giorni lavorati, per ora prima.



sono significativi ed è giustamente la descrizione di Giovanni Lino, frammista a quella
di Gabbio, Grassano, Valtellina, Camillo, Tullio, Maria e Rita: tutti indicano
contenitori di tipo che il Bonumini e sempre in quel rispetto quindi
Valli del Bonumini: se si aggiunge che il Tana è anch'esso designato quale
imitatore degli ascelmi (dep. Cavestrucci) si deve dedurre che il Tana
perfezionò il collaborazionismo con l'omicidio, onde di esemplari i suoi
due esseri ritenute co-generale, non di un unico reato, ma confuso alla
dottrina e alla giurisprudenza ed esattamente interpretando la legge -
Comunque non può a favore del Tana le circostanze ottimate peraltro
ma per avere agito come semplice paggio, presunti ed ammessi i suoi
ma per essere anche dimostrato evidentemente ai fatti l'attiva condotta
che la pena da imporre per il reato di cui all'art. 51 C.P. M. 24
va ridotta ad anni 24 ^{di reclusione} e la pena da imporre per l'omicidio di cui all'art.
575 C. Pen., pendenti del minimo, va ridotta di un terzo e peraltro
ad anni 24 di reclusione - Col cambio la detta pena si converte in
^{condanno} ~~condanno~~ di 43 ai sensi del D.P. 22-6-1946 e
anni venti di reclusione con le conseguenze di legge, quale l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, la libertà vigilata per anni tre,
la condanna al pagamento in solido dei costi processuali delle varie
procedurali e loro di sentenze, la condanna dei beni a vantaggio
dello Stato, per i motivi precedentemente addotti, ai sensi dell'art. 9
D.L. 29-7-1944 - Non sembra però alla corte che l'addetto di
regime contestato possa reggere: l'essere accusato degli elementi in causa
non conviene dell'esistenza di una precisa azione tendente allo scopo
delittuoso ipotizzato: quella attività spedita ricopre e non a
campione e non più di un'azione una conseguenza o conseguenza

copione

il dubbio: l'elemento di cui si conforma e giustifica anzitutto il fatto che
con formula dubbia -
il Geliu deve rispondere di collaborazionismo e di omicidio e della copione
a campione: vi deve subito rispondere che della sua partecipazione al
plotone di Crangone non si hanno buone notizie e benigne notizie:
lo stesso benestante, ingegnere nell'azienda contro Berlotti, sua
Broussini, Rodini Minicò e Tolino, non ha indicato il Geliu
in i peritatori: diverse testimonianze, di cui alcune di allora,
includono la sua partecipazione alla partecipazione degli arrestati -
rimane fortemente il dubbio; anche non può con tranquillità
conferma essere convinto della sua responsabilità penale. Ma non
per questo non meno il reato di collaborazionismo: perché tale reato
non è mai coperto da amnistia, come peraltro della difesa, dove
esclude le esenzioni di cui all'art. 3 del D.O. 22-6-1946: intanto
in altre parole, in ipotesi di collaborazionismo semplice. Ma il Geliu,
violazione del Reggione e nella conoscenza di questo, per quanto
abbia in corso di dibattimento cercato di dare una spiegazione
sufficiente delle dimissioni che ^{si lui} non è riuscito di far il sostituto
ed il perseguitatore di Berlino; verso il Borso, via uno per ordine
invece di legge a maltrattamenti al a. xix, e, anzitutto per la
ma proibito di parlare, tanto che il Borso fu costretto ad un caso
mentre veniva interrogato la cosa. Ora se l'amnistia di cui al comma
dello stesso articolo non si applica esclusivamente, tanto meno
non si applica con estensione l'articolo 299 della legge: il
promotore certo di chiunque interviene contro alla partecipazione operante
le tracce del peccato a quelli che non hanno presentato compromessi.

ne non l'aveva pubblicata con una revisione. Quelli che, d'altro canto, non
hanno mai avuto e incuriosita di sapere, e quindi non hanno
glielo colpendo ferocemente gli annunci degli avvenimenti e della
verità. Nel frattempo non anche una circolare che venne
poi ritirata dal Geliu: può darsi che l'aspetto costitutivo
circa 60 della legge veniva fatto a cura del Bonoro e che il Geliu
non ne abbia fatto profitto venendo. Comunque se tale cosa dovesse
non fare dubitare della responsabilità dei capi, l'episodio
gravi atti di collusione e di malafede, e l'episodio
condanno all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato
autore dei delitti. Il Geliu degli addetti di servizio e
riforma, ha condannato per il reato di cui all'art. 57 C.C.
M. di F., l'autore di fatti che minano al indebolire la consistenza
del movimento partigiano (ovvero oseranno) e per i delitti
dell'imputato suscitano l'applicazione della via stante attenuanti
generiche, la pena capitale da imporsi in commutata in
nella sentenza per anni venti e quattro, con la concessione
di legge quali l'intenzione perpetua dei pubblici uffici, la pena
infinite per anni 3, la condanna al pagamento in solido con l'impunità
della parte processuale e torna di rinvio, la confisca dei beni a vantaggio
dello stato ai sensi dell'art. 9 del D.R.L. 27-7-1944 per i motivi
per gli altri addetti. E che qui abbiano per interpretazione
ha pena di anni 24 di reclusione in commutata per un tempo
ai sensi dell'art. D.C. 22-6-1946.
Per i delitti, a cui furono commutati i reati di collusione

è omicidio, ma nullo o presunto che l'episodio di campagna deve essere
interpretata come una manifestazione di rappresaglia e pertanto
morale nel reato di collaborazionismo - Ma per tale reato deve dimostrar
non dover procedere perché il Radini ha già condannato per collabora-
zionismo da questa Corte, come è tenuto al pubblico disdimento:
una sentenza additata di omicidio per lui: il Radini è raffronto della
deposizione Laurenti: inconfutabile precisione di tale deposizione e
non avendo il Radini prodotto alcun alibi, né elementi validi di elementi
per infirmare la testimonianza del Laurenti, peraltro può affermarsi con
tutt'al più che conisca la sua responsabilità penale e sempre rammarica
la pena di anni 21 di reclusione - Si rammarica però beneficiare il
Radini, sempre peggio, della attenuante generica; anche la pena va
ridotta ad anni 14 di reclusione - Non sembra nemmeno che possa
applicarsi la diminuzione di anni all'art. 114 C.O., né nella prima, né
nell'ultima parte perché il numero delle pene esclude l'applicazione
della diminuzione e lo sopprimimento dell'episodio, come appare dagli
atti, manifesta una determinazione vera e propria per azione attiva
non in fin, perché il Radini avrebbe potuto rinviare come
altro fatto e se ne astiene. Per questo è doveroso riconoscere un
il Radini si presenta principalmente tenuto, come in sostanza viene già
tenuto presente da questa Corte: oltre il principio del consulente tecnico
d'ufficio per Annadoni incarico di applicare al Radini l'attenuazione
di diminuzione del tipo passivo di mente, riducendola a pena ad
anni nove e mesi quattro, con le conseguenze di legge della
interdizione perpetua dei pubblici uffici, della condanna in reclusione
vincolata dalle pene pecuniarie e della condanna dei beni di anni dell'art.
9 del 22-7-1944 - ha bene ingiunto e condannato ai sensi del D.O.
22-6-1945-

Dimenticando all'ordine delle usanze di solvere Egizi e di Ministo Vito
 si dice che per gli atti e addetti rinvenuti nelle perquisizioni dei padroni
 Anselmi e Venturi ancora e per quanto l'addetto e i due non
 meno grave e ^{provato} provato: anche per essi il fatto concernente l'omicidio
 ne vale d'argomento dell'unicità del fatto. Se i due sono dimostrate
 che al momento del fatto erano allora, possibile dubitare dell'unicità
 del delitto: ma la deposizione del Venturi viene nell'atto non
 soltanto delle sue visioni, ma del fatto che l'occupazione e l'omicidio
 e degli stessi di tutti, e che gli imputati erano a carico
 ancora 2. Nel fatto additato si rinviene una duplice violazione
 di legge: il reato contro le persone ed il reato di aiuto unitario
 al delitto atteso la qualità di poliziotto dei fascisti: pertanto in
 offesa la responsabilità dei due sia per il reato di cui all'art.
 51 C. G. U. di favore che per il reato di omicidio, esultante all'indizio
 della G. U. concernendo a favore dei due imputati la circostanza
 attenuante familiare sia per i loro precedenti, sia per l'unicità
 dell'episodio collaborativo, la ^{per l'art. 51 C. G. U. di favore} pena capitale ^{che} comminata
 nella sentenza per l'omicidio in anni 24 e quella per l'omicidio,
 posteriore da anni ventuno, in ridotta ad anni 14.
 Bisogna però a favore del Ministo un'altra attenuante: quella prevista
 dall'art. 7 del L. 27-7-1944, per aver cioè partecipato attivamente
 alla lotta contro il fascismo italiano. Il fatto Boretti, invece, ha
 deposto all'indizio che il Ministo ben anche a mano al movimento
 partigiano. Per un fatto in seguito il 2 luglio e un 2 agosto non era
 ucciso: anche la pena di anni 24 ^(per l'omicidio) ^{per l'omicidio} ridotta ad anni 15, ^{per l'omicidio}
 nella sentenza capitale si deve tener conto del numero di atti attenuanti
 (art. 92 U. C. G. U. in relazione al C. G. U. ordinario) Col numero variabile tra

Piubelli ha risposto sulla tesi della tripartite degli esclusi e per conseguenza del reato di collaborazione - Tripartite è la posizione di questo gruppo che, dopo aver avuto le mosse tripartite dei partiti, è stato costretto prima e dopo ad essere accostamento coi partiti tripartiti, subendo una lunga delusione presentarsi. Ma il processo ha accertato che il Piubelli non partecipò alla tripartite: non è indicato dal carteggio, non è indicato dal Monogramma, che indica presente il Bonavino, c'è anche la una partecipazione della ^{di loro} ^{propria} Viola (coll. di dilucidamento) è giunta e donatore una ripartizione e questo giudicabile nella forma dell'autolesione con buona pace, per il reato di omicidio. Non vi può giudicare per il collaborazione che ripartire nella forma amministrabile e bene che per l'omissione o per indagine di merito e' esclusa del ripartimento detto per omicidio 22-6-1948 in rapporto alla voce del C. Pen in materia di omicidio la Corte quindi non può nei confronti del Piubelli che applicare il detto decreto all'art. 3 - del Piubelli pertanto è ordinata la concessione se non determino per altra causa.

L'ufficiale colui è l'istato di latenza, pertanto a lui non poteva
 contestare il reato di omicidio: resta all'indagine della corte
 ostendere se il collaboratore per cui reale l'addetto va stato
 o meno complice dell'omicidio. Ma la corte deve dubitare della
 veridicità concreta di tale reato: vi è la deposizione di
 la stessa, ma non è sufficiente dell'imputato Bellola e del
 l'assente che non fa il nome del colui - D'altronde la depo-
 sizione di Bellola non è a favore del Bellola di cui la corte
 pensa o valutare la deposizione. Per il solo appunto "in
 pro reo" non può dirsi che vi siano elementi tranquillanti e
 verici del colui e però il medesimo ^{andrebbe} ~~è~~ ^{anche} ~~colui~~ dell'addetto
 di omicidio ^{con} ~~con~~ buona probabilità se si pone a lui valutare
 allo stato delle ritenute che bastano in ipotesi di collaborazione
 semplice e detto è quello dell'assistente di cui al G.O. ~~medesimo~~
 Luigi Benetti, sott'ufficiale della guardia repubblicana, è imputato di
 collaboratore e di omicidio. Ma mentre il primo reato è imputabile
 perché esiste un giudizio di questa corte che lo considera per il
 reato imputazione, per il secondo addetto, mentre non vi sono
 prove concrete della sua partecipazione, vi è la deposizione del
 Ugo di Carlo che la esclude. Per conseguenza d'insufficiente
 l'imputabilità nei confronti dell'imputato per il presunto giudizio
 lo ritiene il collaboratore, va pronunciato la sua esclusione
 dall'imputazione di omicidio con la buona probabilità.
 Ultime all'indagine reale corte restano a porre del Bellola
 e del Paganelli.

in ordine al Belloni si ovverò che da tutti gli addetti capi e
elementi di ferro rispondeva a tutti i mezzi consentiti gli dalla
Luppi ed anche alla unione del cuore per l'infusione la memoria
dei testimoni che avrebbe dovuto vedere. Ed in verità gran parte
della scena è ratata da una lista dei testimoni di dissenso, non
quella relazione all'alto provata e infettata la sua non poteva
rapportare il plotone di esecuzioni con la presenza alla fine, una
degli ausiliari. Poiché non venne ritenuta una partecipazione diretta
alla uccisione
il Belloni non contenuto il giudice contenente il resto di omicidio,
l'intento questo contenuto per componenti il Plotone di esecuzioni -
Belloni quindi il colonnello gli addetti di collaborazionismo e di rapina come
contenuto in quel stato femminile l'uomo della corte. Ora per il resto
in quanto prosecuzione di collaborazionismo sono angustie al processo la difesa
del dell'ora che poi si è offesa quindi prosecuzione dopo a tirare -
il dell'ora dopo che il 10 giugno 1944 il Belloni era alla testa
di una pattuglia che ebbe uno scontro coi partigiani, e che ciò fu
in seguito da ammissioni dello stesso Belloni che aveva prospettato il suo
coraggio; che in seguito a questo scontro furono fatte alcune rapine e
nella zona del lago di parte dei tedeschi. In una denuncia diretta al comando
colonnello della brigate il dell'ora esprimo che nello scontro il Belloni
si distinguere per spirito combattivo, coraggio e sangue freddo contro i
partigiani i quali, inferiori per numero, dovettero abbandonare la lotta -
fuò avere sempre più titolo di collaboratore intanto il questo
azione partecipazione nelle quali i partigiani partecipazione prosecuzione
tedeschi, i quali partecipazione nel processo due elementi A

ribattuto

preminenza, come si è detto, e dell'ora ha ribattuto una
sia falsa la battuta pure più desumibile dal rapporto delle
Repubblica (fol. 13 vol. I del processo) nel quale, tempi della
l'azione, si magnifica e contropo del Belloni nella notte, e
preme con un Belloni si manteneva in relazione con i suoi
concreti con un rapporto clandestino, ma evidente che si
in tutti i modi di deformare gli elementi che venivano
a me caso nel libro del D. M. ingegnere; e quali forse i
deperanti lo dimostra la deposizione di Maurizio Morone a fol. 32
che ancora all'azione spiegata da una ripara (nelle condizioni del
Belloni, un bel tanto indubitabile verrebbe un suo rapporto
coperto da verità e accompagnata da una ^{vera} ~~vera~~) per dirigere la
deposizione - (fol. 32 vol. I) la donna finalmente ha anche
tenendo con un altro indizio di tutti i rapporti che si
dei testimoni minimi finiti per intingere in danno del
normale funzionamento della giustizia pubblica -
una la difesa obliata che per esistendo, in ipotesi della
luna, tale episodio, anche il reato contestato viene da annu-
in base all'art. 3 del D. L. 22-6-1946. Penale ottiene all'esp-
della ter angusto e fatto che all'azione come effetto diretto
rappresenta con incanto dell'intera condotta, poi un Belloni
è convinto per la deposizione Roussier (fol. 32 vol. I) di aver partecipato
al rastrellamento di S. Paolo dove restavano presi al
mentre uno di alcuni due partigiani. Ora quanto si
rappresenta la prova sufficiente per la partecipazione ad un rastrellamento

Ora anche potendo attribuir della per nome della stessa "accusa" relative alla una qualità di capo di mazzette vere, per cui si intende con rinvio la deposizione non perfettamente precisa di Zanetti: Ma che depone di essere stato persona che fidei e Belloni, per alcuni mesi agli "alti", più che soggetti per l'attività estere rispetto del lavoro, rinvia la Corte poter affermare la violazione del Belloni per gli episodi sono esaminati di quel non vi è dubbio che è imputato alla partecipazione. Per alcune le parti dei fatti, la perorata del Belloni, la sua attività subdola durante il periodo interiore, indizio di evidenze spiritualmente aderenti alla fede e che oggi si presenta in vista di quella, dove che i rapporti della g. u. r. hanno dimostrato e un rapporto negli atti.



39

giudicare la lotta non potersi neppure al Belloni le addossando per
attori i suoi buoni precedenti anteriormente al periodo di
onde in luogo della vera capitale con applicata la pena della
per anni ventiquattro, con le conseguenze di legge relative al
della spese processuali, all'intervento dei pubblici uffici, alla
cognita ai sensi dell'art. 230 c. 1. G. o., alla riforma del
osservato alla commissione regionale. Della pena inflitta ne
un tempo si era ~~stato~~ tenuto conto. 22-6-1946 -
Relativamente ai fatti di cui si è discusso a
il Belloni, non sembra all'atto che vi siano elementi
concreti né un documento che attesti un'innocenza
giudicata, né per ritenere la sussistenza degli elementi
di colpa. Il Tribunale ha deciso all'unanimità in un
contendere che il Belloni non è stato come un
accusa a riguardo di legge, ora ammessa solo
ora del Belloni. Peraltro il dubbio se effettivamente
stati esposti violenti e se detto bene stati
onde rammentare di ordine questi con
buona -
Per gli esposti fatti al Campanelli la lotta
l'ammistia in quanto che se per
adottati dall'opera, non
all'ultima parte dell'art. 3 del D. 22-6-1946 -
e l'episodio degli
altro il Campanelli mentre una
sufficiente di



ed escludere l'applicabilità dell'ammnistia. U.D.G. all'art. 3 succum, persona
divisa all'applicabilità, non di omicidio, anche se, anche particolarmente
effettate. ora, qualunque sia l'interpretazione che voglia dare anche
la più restrittiva non può per finzione due schiatti scilicet e
tanto meno "particolarmente effetti".

Chiusura + C. G. U.

ha letto, con gli art. 51 e G. U. di f. 62 li, 89, 98, 114 ⁵¹⁵ P. C. U.
487-488 C. G. U.

Dichiarazione della persona colpita dei reati a lui commessi in concorso della
diminuzione del tipo parziale di morte e delle attenuanti di cui aggrava
62 li, 114 u. p. P. C. U. e per lo effetto lo condanna alla pena complementare
della reclusione per anni 24 e mesi 8 - vide il D. P. 22-6-1946 di cui si
contenuto un terzo della pena.

Dichiarazione Bonomini sono colpita dei reati a lui commessi di collusione
e omicidio in concorso della attenuante generica e delle diminuzioni della
minore età e per lo effetto lo condanna alla pena complementare della reclusione
per anni 25 e mesi 4 - vide il D. P. 22-6-1946, di cui si condanna 1/3 della pena.

Dichiarazione Bertoli sono colpita dei reati a lui commessi in concorso della attenuante
generica e per lo effetto lo condanna alla pena di anni trenta di reclusione
vide il D. P. 22-6-1946, di cui si condanna un terzo della pena.

Dichiarazione Fona sono colpita dei reati di cui all'art. 51 P. C. U. di f.
e di cui all'art. 535 P. C. U. in concorso della attenuante generica e per lo effetto
lo condanna alla pena della reclusione per anni trenta. U.D.G.
22-6-1946 di cui si condanna 1/3 della pena.

Dichiarazione Gordini sono colpita dei reati di omicidio come contenute

34

in onore della stannatura generale e delle dimissioni di cui all'art. 43 del D. O. 22-6-1946, di cui alla sentenza di anni nove e mesi 4 di reclusione, visto il D. O. 22-6-1946, di cui alla sentenza 1/3 della pena.

Dichiaro solido Ego e Volgente dei resti e dei resti in onore della stannatura generale e per lo effetto lo condanno alla pena di anni tre e mesi 4 di reclusione, visto il D. O. 22-6-1946, di cui alla sentenza in terzo della pena.

Dichiaro illimitato Vittorio Volgente dei resti e dei resti in onore della stannatura generale e delle circostanze di cui all'art. 2 del D. O. 22-6-1946, di cui alla sentenza di collaborazionismo e per effetto lo condanno alla pena di anni 29 di reclusione, visto il D. O. 22-6-1946, di cui alla sentenza 1/3 della pena.

Dichiaro Felice Sergio Volgente dei resti e dei resti di cui all'art. 51 del D. O. 22-6-1946, di cui alla sentenza in onore della stannatura generale lo condanno alla pena di anni 24 di reclusione - visto il D. O. 22-6-1946, di cui alla sentenza 1/3 della pena.

Dichiaro Belloni Ernesto Volgente dei resti e dei resti di collaborazionismo condanna in onore della stannatura generale e per lo effetto lo condanno alla pena di anni 24 di reclusione, condonato in terzo della pena - condanno gli imputabili tutti in reclusione alla pena, in le altre conseguenze in legge e continua la condanna dei beni a vantaggio dello Stato - visto l'art. 43 del D. O. 22-6-1946.

Dichiaro non dover procedere a carico di Ognanelli Edo, Ghisella Luigi e Lucini Raffaele per il reato di collaborazionismo per il reato per intermedie amnistie - visto l'art. 43 del D. O. 22-6-1946.

Dichiaro non dover procedere a carico di Bratti e Padella per il reato di collaborazionismo per essere intermedie amnistie - visto l'art. 43 del D. O. 22-6-1946.

5.7

XVIII

anche il Benedi per il reato di omicidio per insufficienza di prova -
anche il Belloni Gustavo dall'imputazione di rapina per insufficienza
di prova -
anche Garlin Sergio dagli altri addetti contestati per insufficienza di prova -
anche Leone Ugo dall'addetto di rapina per insufficienza di prova -
anche il Ciubelli dall'addetto di omicidio per ~~insufficienza~~ non
aver commesso il fatto -
motivo l'incriminazione del Ciubelli - dopo Benedi se non
determinati per altra causa -

Verona li 21/8/1946 -

Il Presidente
Pizzani

Il relatore
Pizzani

Il Procuratore
Pizzani

Verona li 21/8/1946 -

Il Procuratore
Pubb. aut.

la relazione
Lui

H. Danelli
Chiusato

depositata sentenza in cancelleria
oggi 28 (ventotto) settembre 1946 -
H. Danelli
Chiusato



Hanno ricorso in Cassazione
gli imputati Aloia Silvio,
Bonamini Dario, Bertoli Otello,
Zona Ugo, Garbin Sergio,
Padrini Evario, Salvato Egidio,
Ubinato Vittorio, e Belloni
Gustavo. —

Verona 29/9/46

Il Cancelliere
Chiancato

La Corte Suprema di
Cassazione con sentenza
15 luglio 1947 ha dichiarato:
inammissibili i ricorsi di
Bonamini, Zona, Padrini
e Ubinato. —
Annulla senza rinvio per
Garbin e Belloni per
estinzione del reato di
collaborazionismo a seguito
di amnistia. — Rigetta nel
resto il ricorso del Bello-
ni. — Ordina l'immediata

57

Imperatore del Garbin e
del Belloni se non detenuto
per altra causa, -

Bertoli e Talvoro rigetto, -

Per l'idea annulla per
mancanza di motivazione
sullo stato di necessità
sull'art. 7 della legge 22/2/44
e sulla confisca e riserva
su tali punti alla
Corte d'appello ordinaria
di Venezia.

Rigetto nel resto, -

Venezia 24/2/44

Il Cancelliere
Chiovetto

CORTE D'APPELLO di VENEZIA

N. 3995 Reg. Provenienza

Copia N. 1 (di cui una)

esecutiva a favore di

C. B. fogli N. 4 L. 1/600

Facciate N. 14

Diritti copia L. 3/112

" Urgenza " 100

" cert. cep. " 100

" Urgenza " 100

" certificato " 2010

Totale L. 2010

Venezia 16-7-66

Il Cancelliere

Rilasciata in carta bollata
oggi 25-7-66
Il CANCELLIERE

N. 9912 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

II SEZIONE PENALE

all'udienza del giorno 15 luglio 1948
ha pubblicato la seguente

SENTENZA

sul ricorso prodotto da STOIA Silvio di Salvatore-BONAMINI Dario di Ales-
sandro-BERTOLI Otello fu Gustavo-SONA Ugo di Gaetano-GARBIN Sergio
di Basilio-PADRINI Mario di Carlo-SALVORO Egidio di Gaetano-MINIA-
to Vittorio di Giovanni-BELLOMI Gustavo fu Vittorio

avverso la sentenza della C.A.Sez.Spec.
di VERONA proferita in data 21.8.946
in grado di appello dall'altq. del
di in data

che li condannava a pene varie per collaborazionismo ed altro

(omissis...)

La Corte suddetta dichiara inammissibile i ricorsi di ~~Stoia~~
Bonamini, Sona, Padrinie Miniato. Annulla senza rinvio per Garbin e
Bellomi per estinzione del reato di collaborazionismo in seguito
ad amnistia. Rigetta nel resto il ricorso del Bellomi. Ordinal'immadia
la escarcerazione del Garbin e del Bellomi se non detenuti per altra
causa. Bertoli e Salvoro rigetto. Per Stoia annulla per mancanza di
motivazione sullo stato di necessità, sull'art. 7 della legge 27.7.44.

Estratto conforme per uso di esecuzione.

.. / ..

Roma,

194

IL CANCELLIERE



e sulla confisca rinvia su tali punti alla C.Ass.Ord.di Venezia
Rigetto nel resto.

Roma, 11 16 luglio 1947

IL CANCELLIERE

Canale

PROCURATORE GENERALE

VENEZIA

N^o 5282

*All'ufficio del P.M.
presso la SS. Alite
Verona*

a' patti dell'art 550 c.p.p.

Venezia 21.7.1947

PROCURATORE GENERALE

Albino

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale C.P. di
Verona

Il dottor Silvio Stoia di Salvatore, nato a Isernia
(Campobasse) il 2 gennaio 1918 ed iscritto in ques-
to albo dei procuratori legali di Verona, risulta
condannato per collaborazionismo con sentenza 21
agosto 1946 della Sezione Speciale della Corte di
Assise di Verona e successivamente prosciolto con
sentenza 12/13 marzo 1948 della Corte di Assise or-
dinaria di Vicenza.

Questo Consiglio dell'Ordine, al fine di esaminare
la posizione del detto procuratore con riguardo al-
l'art. 10 del D.L.L. 8/11/1945 n. 702 e all'art. 17
punto 3 della legge professionale R.D.L. 27/11/1933
n. 1578, si pregia chiedere il rilascio di copia
autentica della citata sentenza della Sezione Spe-
ciale della Corte di Assise di Verona 21 agosto 1946.

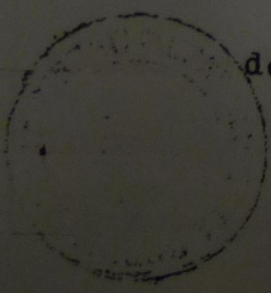
Con ossequio:

Verona, li 1° aprile 1949

per Il Presidente

del Consiglio dell'Ordine:

avv. Luigi Buffatti



Luigi Buffatti

fres. La
Li 4/4/1949
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
VERONA



buon declaratoria 8/2/1954, parzialmente annullata dalla
Corte di Cassazione con sent. 18/1/1955 in applicazione
del D.P. 19/12/1953 art. 922 determinando in anni
2 di reclusione la pena non condonata -

Festi